

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 febbraio 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1994, n. 18.

Proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59 «Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali 1985-1987 e modifiche all'ordinamento del personale regionale» Pag. 2

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1994, n. 19.

Disposizioni per interventi nell'autodromo di Monza Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1994, n. 20.

Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1994, n. 21.

Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1994, n. 22.

Piano territoriale di coordinamento del parco naturale dell'Adda Sud Pag. 7

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1994, n. 23.

Interventi della regione Lombardia per l'ente autonomo teatro «Alla Scala» di Milano Pag. 8

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1994, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1983, n. 39 concernente «Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo» e successive modificazioni Pag. 9

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1994, n. 25.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994. Attuazione di interventi programmati in agricoltura - I provvedimento Pag. 11

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1994, n. 26.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 in relazione ad interventi concernenti il F.R.I.S.L. 1993/1994 - II provvedimento Pag. 11

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1994, n. 27.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e al bilancio pluriennale 1994/1996 - III provvedimento . Pag. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1994, n. 18.

Ulteriore modifica della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 «Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuative della legge 22 ottobre 1971, n. 865». Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 ottobre 1994, n. 0349/Pres.

Regolamento del Fondo istituito ai sensi dell'art. 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. Approvazione Pag. 11

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1994, n. 3.

Elezioni dirette del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 Pag. 12

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 1º agosto 1994, n. 18.

Proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59 «Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali 1985-1987 e modifiche all'ordinamento del personale regionale».

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31 del 2 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Proroga dei contratti

1. I contratti a tempo determinato del personale assunto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59 «Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali 1985-1987 e modifiche all'ordinamento del personale regionale» e assunto in servizio in regione alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236 «Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», sono prorogati sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego» e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziare negli stati di previsione delle spese del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1994 sugli appositi capitoli.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 1º agosto 1994

ARRIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 30 luglio 1994, prot. n. 20202/1790).

94R0835

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1994, n. 19.

Disposizioni per interventi nell'autodromo di Monza.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 32 del 9 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. In deroga alle norme di salvaguardia previste dal piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Lambro, sono consentite solo ed esclusivamente le opere di adeguamento del circuito dell'Autodromo di Monza necessarie per garantire la sicurezza dei piloti. Tali opere dovranno rispettare le prescrizioni della F.I.A. definite per lo svolgimento del Gran Premio d'Italia del 1994.

2. La realizzazione di tali opere è consentita anche in aree non oggetto della convenzione in atto tra i comuni di Milano e Monza e la S.I.A.S., purché messe a disposizione della S.I.A.S. dai precitati comuni.

3. I relativi progetti sono approvati dalla giunta regionale dopo aver acquisito, ove richiesta, l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Monumentali in base alla legge n. 1089 del 1939 nonché in seguito alle deliberazioni dei comuni di Monza e Milano in base al precedente comma, e, in quanto opere di interesse pubblico, tale approvazione ha valore sia di autorizzazione in deroga alle vigenti previsioni urbanistico-edilizie del comune di Monza, sia di autorizzazione paesaggistica di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431 e tiene luogo altresì della autorizzazione di competenza del Presidente del Consorzio del Parco prevista dall'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

Art. 2.

1. La deroga di cui all'art. 1 cessa la sua efficacia a partire dal giorno successivo allo svolgimento del Gran Premio 1994.

2. Il Parco naturale della Valle del Lambro ed i comuni di Monza e di Milano anche attraverso la società concessionaria S.I.A.S., devono predisporre un progetto migliorativo dell'area del Parco di Monza in senso ambientale e prioritariamente teso al ripristino delle aree boschive interessate dagli interventi previsti per il Gran Premio 1994. Tale progetto deve essere presentato alla giunta regionale entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 8 agosto 1994

ARRIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1994).

94R0836

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1994, n. 20.

Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 33 del 20 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Art. 1.

Finalità della legge

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 59, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382» e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale».

2. Nei successivi articoli della presente legge le regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa denominazione per specifiche ragioni, come gli enti preposti.

Art. 2.

Efficacia della legge

1. L'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, inserite nei titoli 2, 3 e 4 della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuno degli enti preposti, di provvedimenti legislativi di identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi.

2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni è disposta ed emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

Art. 3.

Comitato permanente d'intesa

1. È istituito un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti.

2. Il comitato è composto dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi; esso è convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre ogni qualvolta lo richiedano tre dei componenti.

Art. 4.

Consulenza esterna

1. Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza.

2. La nomina degli esperti di cui al primo comma è ratificata da ciascuno degli enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuno di essi, e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.

TITOLO II

DEMANIO LACUALE

Art. 5.

Aree del demanio lacuale

1. In attuazione dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico-recreativa delle aree del demanio lacuale interessate il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 6.

Utilizzo del demanio lacuale

1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.

2. Detti criteri riguardano in particolare:

a) la individuazione e la delimitazione delle:

aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico professionale e da diporto;

aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;

aree destinate a utilizzazione turistico-recreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici; zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;

b) l'utilizzo degli introiti della attività concessoria.

Art. 7.

Ormeggi e ancoraggi

1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui all'art. 6 e della specifica legislazione in materia concessoria, salvo la facoltà di delega ai comuni.

Art. 8.

Aree demaniali portuali di terra

1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvederanno nel quadro delle norme di indirizzo di cui all'art. 6.

2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70% ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

Art. 9.

Divieto di occupazione

1. È vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acqui per una larghezza di almeno metri 2,50 nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli ed ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.

2. Le aree di cui al primo comma sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti.

Art. 10.

Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri

1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527.

2. I canoni relativi alle concessioni di cui al primo comma sono incamerati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale.

Art. 11.

Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria

1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio di attività di vigilanza, secondo i criteri previsti dall'art. 6.

TITOLO III

NAVIGAZIONE E PRATICHE SPORTIVE

Art. 12.

Protezione della fascia costiera

1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di trecento metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela.

2. La fascia di protezione di cui al primo comma è ridotta a metri 150 nei tratti costieri dei golfi di Salò e della Romanica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno all'isola di Garda, nonché della estremità del promontorio di Sirmione - Punta Grotte.

3. Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superiore a tre nodi, l'attraversamento della fascia di cui al primo comma per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.

Art. 13.

Divieti di navigazione

1. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.

2. È altresì vietato l'accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia ad esse esterna di metri cento.

3. Sono infine vietati l'ammarraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente delimitati a cura degli enti preposti.

Art. 14.

Limitazione alla circolazione delle unità di navigazione

1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'art. 12, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione, regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi nelle ore diurne e di 5 nodi nelle ore notturne tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti.

3. Nelle acque della competenza della Provincia autonoma di Trento, considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata la navigazione delle unità a motore.

Art. 15.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 non si applicano alle seguenti unità:

- a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate;
- b) unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
- c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria «A», residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con altri utenti.

Art. 16.

Norme di comportamento di navigazione

1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:

- a) unità adibite al pubblico servizio di linea;
- b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici;
- c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

2. Le unità a motore e a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno a cento metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché di osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.

3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.

4. È vietato altresì ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche.

5. È vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a cinquanta metri, le unità trainanti sciatori nautici.

Art. 17.

Manutenzioni e rifornimenti

1. Per ridurre l'inquinamento è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.

2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei.

Art. 18.

Scarico di rifiuti

1. In tutta la sponda lombarda del lago, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro.

2. È altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali riversasche.

4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio e dagli approdi di custodia.

Art. 19.

Sci nautico

1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva.

2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:

a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;

b) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;

c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a dodici metri;

d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;

e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e all'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;

f) gli sciatori devono indossare il giubbetto di salvataggio.

3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dal secondo comma dell'art. 14, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.

Art. 20.

Impiego delle tavole a vela

1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.

2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbetto di salvataggio. La presenza di persone o animali a bordo è consentita solo ove l'unità sia convenientemente armata.

4. È vietato l'impiego delle tavole a vela:

a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;

b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) nelle zone mantenute a canneto;

e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

Art. 21.

Immersioni

1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:

a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;

b) utilizzo di apposita unità di appoggio.

2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del primo comma.

3. È vietato praticare immersioni:

a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;

b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) nelle zone mantenute a canneto;

e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

4. I divieti di cui al terzo comma non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.

Art. 22.

Balneazione

1. È vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse.

Art. 23.

Utilizzo delle banchine, dei pontili e dei moli pubblici

1. È vietato:

a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità in servizio pubblico;

b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi genere;

c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici;

d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici.

Art. 24.

Manifestazioni sportive

1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali e provinciali.

2. In sede di autorizzazione possono anche essere consentite, previa intesa con gli altri enti preposti, deroghe alle norme della presente legge.

3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive a motore è comunque vietato, sul lago di Garda, entro la circoscrizione della regione Lombardia.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

Norme di comportamento degli utenti

1. È vietato asportare, modificare, spostare, mano mettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, i cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.

2. Nelle zone portuali è vietato:

a) lasciare in sosta veicoli o unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;

b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.

3. È comunque vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda lombarda del lago e delle sue rive unità o relitti delle medesime.

Art. 26.

Rumori molesti

1. È vietato provocare rumori molesti superiori a 60 decibel misurati a venti metri di distanza.

Art. 27.

Segnaletica

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti preposti approveranno, con deliberazione, il regolamento per la segnaletica delle vie di navigazione interna.

Art. 28.

Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui al titolo 3 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

2. Chiunque violi le disposizioni degli artt. 25 e 26 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente «Modifiche al sistema penale» e delle leggi regionali vigenti.

Art. 29.

Vigilanza

1. La vigilanza ai fini del rispetto della presente legge è effettuata dagli enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa vigente.

2. La vigilanza è effettuata altresì dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in una struttura unitaria dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi.

3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento, di cui al secondo comma, mediante formale deliberazione delle rispettive giunte.

4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al primo comma, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente.

5. Nell'ambito del comitato di intesa di cui all'art. 3 sono periodicamente verificati i risultati dell'azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all'integrale applicazione della legge.

6. La regione mette a disposizione degli uffici cui è attribuita la vigilanza i mezzi necessari per l'esercizio della stessa e con oneri a proprio carico.

Art. 30.

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme in materia di navigazione interna.

Art. 31.

Disposizioni finali e transitorie

1. È abrogata la legge regionale 14 settembre 1983, n. 74 concernente «Disciplina della navigazione sul lago di Garda. Intesa fra le regioni Lombardia e Veneto e la provincia di Trento».

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano a procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 16 agosto 1994

ARRIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 1994 e votata dal commissario del governo con nota del 6 agosto 1994 prot. n. 21902/1835).

94R0837

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1994, n. 21.

Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 33 del 20 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Catasto dei rifiuti

1. Il catasto dei rifiuti, di cui all'art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 475 è realizzato per i sottocategoriati rifiuti e residui:

a) rifiuti speciali;

b) rifiuti speciali di origine industriale e non, assimi labili agli urbani;

c) rifiuti tossici e nocivi;

d) residui destinati al riutilizzo, così come individuati dal decreto legge 10 marzo 1994, n. 169.

Art. 2.

Gestione del catasto

1. La gestione del catasto dei rifiuti e dei residui, di cui all'art. 1, è delegata alle province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 475/1988, ed in applicazione dei principi di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3.

Comunicazione annuale

1. La comunicazione annuale, cui sono obbligati i produttori e coloro che esercitano attività connesse allo smaltimento dei rifiuti ed al riutilizzo dei residui, di cui all'art. 1, deve essere indirizzata alla provincia territorialmente competente.

Art. 4.*Registri di carico e scarico*

1. I soggetti sottoposti all'obbligo della comunicazione annuale di cui al precedente art. 3 devono tenere registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e smaltiti e dei residui prodotti e riutilizzati con frequenza di compilazione settimanale.

2. Con deliberazione di giunta regionale, da assumersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure d'informazione relative ai rifiuti ed ai residui derivanti da nuove lavorazioni, ovvero da modificazioni dei cicli produttivi.

3. In caso di cessazione dell'attività, i registri devono essere consegnati all'amministrazione provinciale territorialmente competente.

Art. 5.*Funzioni amministrative*

1. Gli adempimenti relativi all'invio di elaborazioni e documenti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 14 dicembre 1992, sono posti in capo alle province, cui la regione in via preventiva provvederà a fornire i tracciati multirecord di riferimento, concordati col ministero dell'ambiente.

2. Copia delle elaborazioni e dei documenti, di cui al precedente comma, deve essere trasmessa anche alla regione.

Art. 6.*Sanzioni amministrative*

1. Qualsiasi produttore di rifiuti e residui che non adempia agli obblighi di informazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a un milione.

Art. 7.*Norma finanziaria*

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 300 milioni per le funzioni delegate alle province ai sensi del precedente art. 2.

2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al finanziamento dell'onere di lire 300 milioni, di cui al precedente primo comma, si fa fronte mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

nell'ambito 4, settore 3, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.3.1.1.3782 «Spese per la delega della gestione del catasto nazionale dei rifiuti e residui alle province» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 300 milioni.

Art. 8.*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati:

a) l'art. 12 della legge regionale 94/80;

b) l'art. 2, primo alinea, l'art. 5, l'art. 6 ed i relativi allegati I e 2, gli artt. 7, 8 e 9 del regolamento regionale 9, gennaio 1982, n. 3;

c) gli artt. 4 e 5 del regolamento regionale 20 giugno 1983, n. 1;

d) gli artt. 4, 5 e 6 del regolamento regionale 11 agosto 1984, n. 1.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 16 agosto 1994

ARRIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 1994 e visitata dal commissario del governo con nota del 6 agosto 1994 prot. n. 23002/1836).

94R0838

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1994, n. 22.**Piano territoriale di coordinamento del parco naturale dell'Adda Sud.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 34 del 23 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale dell'Adda Sud*

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 81 «Istituzione del Parco naturale Adda Sud» modificata dalla legge regionale 19 aprile 1986, n. 9, dell'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale», dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni», e dell'art. 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431 «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», è approvato il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale dell'Adda Sud, costituito dai seguenti elementi:

a) tavole di piano relative a:

modifica dei confini, scala 1:10.000 (allegato A1-A18);

azonamento di piano, scala 1:10.000 (allegato B1-B18);

proposta modifica vincolo idrogeologico, scala 1:25.000 (allegato C1-C9);

b) norme tecniche di attuazione con allegati A (elenchi delle Riserve naturali orientate, Riserve naturali parziali botaniche, Riserve naturali parziali zoologiche, Riserve naturali parziali biologiche), B (edifici storico-monumentali) e C (indirizzi alla pianificazione comunale: schede relative ai singoli Comuni).

Art. 2.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 20 agosto 1994

ARRIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 1994 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione e vistata dal commissario del governo con nota del 10 agosto 1994 prot. n. 22502/1867).

4Omissis).

94R1038

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1994, n. 23.

Interventi della regione Lombardia per l'ente autonomo teatro «Alla Scala» di Milano.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 34 del 25 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lombardia, nel quadro delle proprie finalità statutarie, riconosce l'ente autonomo teatro «Alla Scala» come organismo culturale di rilevante interesse per l'importanza della sua attività istituzionale in ambito nazionale ed internazionale e per il ruolo centrale che esso svolge nella vita artistica e culturale della regione.

Art. 2.

Contributo regionale

1. Per promuovere ed estendere l'attività dell'ente autonomo teatro «Alla Scala», la regione partecipa annualmente con un contributo di gestione al sostegno finanziario dell'ente.

Art. 3.

Iniziative sociali e culturali dell'ente

1. L'ente autonomo teatro «Alla Scala» in attuazione degli obiettivi fissati dal precedente art. 2:

a) facilita l'accesso dei cittadini lombardi alle proprie strutture, accesso organizzato anche di concerto con enti ed istituzioni pubbliche a condizioni agevolate;

b) garantisce la propria collaborazione alle istituzioni musicali lombarde riconosciute dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» e dalla legge regionale 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale»;

c) concorda con la regione la messa a disposizione dei propri materiali e delle proprie attrezzature per la realizzazione di progetti rientranti nella programmazione culturale regionale;

d) partecipa, su richiesta della regione, a manifestazioni di rilievo culturale che la regione stessa promuove in ambito locale, nazionale ed internazionale;

e) concorda con le istituzioni musicali lombarde riconosciute dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 e dalla legge regionale n. 75/78 l'organizzazione e la partecipazione con proprie produzioni al circuito lirico-sinfonico regionale a costi ridotti e concordati con le predette istituzioni.

Art. 4.

«Scuola superiore per le professioni artistiche e tecniche»

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 concernente «Disciplina della formazione professionale in Lombardia», la regione istituisce la Scuola superiore per le professioni artistiche e tecniche connesse all'attività del teatro lirico presso l'ente autonomo teatro «Alla Scala».

2. La Scuola superiore per le professioni artistiche e tecniche è tenuta a facilitare l'accesso ai non abbienti in possesso di particolari doti artistiche e a riservare comunque un congruo numero di posti a studenti lombardi.

3. La giunta regionale provvederà al finanziamento della scuola sulla base di un programma di formazione predisposto dall'ente autonomo teatro «Alla Scala» nel quale devono essere anche indicate le modalità di svolgimento dei corsi, nell'ambito delle attività di formazione professionale e degli stanziamenti annualmente previsti dal bilancio regionale per la formazione professionale.

Art. 5.

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo annuo di cui al precedente art. 2 è erogato e liquidato in un'unica soluzione con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta regionale.

2. L'ente autonomo teatro «Alla Scala» è tenuto ad inviare annualmente alla giunta regionale il bilancio di previsione ed il consuntivo ed i relativi programmi di attività, nonché una relazione complessiva che illustri le attività derivanti dal precedente art. 3.

3. Per gli interventi di cui al precedente art. 4 si adottano le procedure di cui alla legge regionale n. 95/80.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di un contributo di gestione di L. 5.000.000.000 ai sensi del precedente art. 2.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 5.000.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte mediante utilizzo, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.3.1.1677 «Contributi annuali al teatro "Alla Scala" di Milano» quale partecipazione della regione Lombardia al sostegno finanziario dell'ente iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

3. Alla determinazione della spesa di cui al precedente primo comma, si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 12 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In conseguenza a quanto esposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle spese

all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito il cap. 2.4.3.1.3783 «Contributo di gestione all'ente autonomo teatro "Alla Scala" di Milano» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.000.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.3.1.1677 «Contributi annuali al teatro "Alla Scala" di Milano» quale partecipazione della regione Lombardia a sostegno finanziario dell'ente è ridotta di L. 5.000.000.000.

5. Alla determinazione della spesa per i finanziamenti di cui al precedente art. 4, si provvede con legge di bilancio facente capo ai capitoli specifici della formazione professionale.

Art. 7.

Abrogazione

1. La legge regionale 1º dicembre 1983, n. 87 «Contributi della regione Lombardia al teatro "Alla Scala" di Milano» è abrogata.

Art. 8.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione (BUR).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 20 agosto 1994

ARRIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 1994 e vistata dal Commissario del governo con nota dell'11 agosto 1994 prot. n. 21402/1874).

94R0839

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1994, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1983, n. 39 concernente «Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel 2º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 34 del 25 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. All'art. 5 della legge regionale n. 39/83 è aggiunto il seguente sesto comma:

«6. Ai sensi dei decreti leggi 23 novembre 1991, n. 392, concernente "Attuazione della direttiva n. 82/470 CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)" gli attestati rilasciati dalle banche ed istituti di credito di altri Stati membri della Comunità economica europea (CEE) sono ritenuti equivalenti, ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, a quelli rilasciati da banche ed istituti di credito italiani».

Art. 2.

1. L'art. 9 della legge regionale n. 39/83 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Direttore tecnico

1. L'organizzazione tecnica delle agenzie di viaggio deve essere affidata ad un direttore iscritto nel registro di cui al successivo art. 12.

2. Possono essere iscritti nel registro coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell'esame di idoneità tecnico-professionale di cui al successivo art. 10.

3. Sono dei pari iscritti, su domanda, al registro regionale dei direttori tecnici:

a) coloro i quali siano in possesso di attestato di abilitazione, conseguito presso le altre regioni a Statuto ordinario e speciale, nonché presso le provincie autonome di Trento e Bolzano, o che comprovino l'iscrizione al registro della regione di provenienza, fermo restando l'obbligo di cancellazione dal registro stesso dal momento in cui iniziano ad esercitare la propria attività in Lombardia;

b) i cittadini di tutti gli Stati membri della CEE in possesso dei titoli e documenti previsti dal decreto legge n. 392/91;

c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti alla CEE, in possesso di titolo abilitante equiparabile, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

4. Il direttore tecnico dovrà prestare la propria opera in una sola agenzia, o filiale, o succursale con carattere di continuità ed esclusività indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro.

5. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere al settore turismo e commercio, copia del contratto di lavoro dei direttori tecnici contestualmente alla richiesta di apertura dell'agenzia e alle richieste di autorizzazioni di ogni successiva variazione delle condizioni originarie.

Art. 3.

1. L'art. 10 della legge regionale n. 39/83 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Esame di idoneità per direttore tecnico di agenzie di viaggio e relativi requisiti di ammissione

1. Almeno una volta all'anno il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, indice le prove di esame finalizzate a verificare il possesso di adeguate caratteristiche professionali quali:

a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio, in relazione alle attività previste dal precedente art. 3;

b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;

c) la conoscenza di almeno due lingue straniere.

2. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per l'esercizio delle attività di direttore tecnico di agenzia, l'interessato deve presentare apposita domanda in bollo di chiarando di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla CEE;

c) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente diploma conseguito all'estero; l'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;

d) godimento di diritti civili e politici;

e) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'Unità socio-sanitaria locale (USSL) del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame.

3. I documenti attestanti i requisiti di cui alle precedenti lett. b), c), d) ed e) devono essere presentati in originale o copia autentica in bollo ai fini del rilascio dell'attestato di abilitazione.

4. Il possesso dei requisiti di cui alle lett. a), c) ed e) del precedente comma è accertato d'ufficio per i candidati stranieri.

5. La domanda deve contenere altresì l'indicazione di due lingue straniere sulle quali l'interessato intende essere esaminato, scelte tra quelle maggiormente diffuse.

Art. 4.

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 39/83 viene aggiunto il seguente art. 10-bis:

«Art. 10-bis.

Commissione d'esame

1. La commissione giudicatrice è nominata annualmente con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, ed è così composta:

a) l'assessore al turismo e commercio, o un suo delegato che la presiede;

b) un dirigente del Settore turismo e commercio;

c) un docente universitario di economia del turismo;

d) un docente universitario di tecnica aziendale;

e) uno o più docenti di lingue straniere, oggetto d'esame;

f) un rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria degli agenti di viaggio, maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante dei direttori di agenzia di viaggio, designato dalle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato regionale di qualifica non inferiore alla settima qualifica funzionale prevista dalla legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale».

2. Ai membri della commissione esterni alla regione sono previste le indennità di cui alla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissione, comitati e collegi comunque denominati».

3. Il funzionamento della commissione, il contenuto delle prove di esame ed ogni altra modalità di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo e dal precedente art. 10 sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge».

Art. 5.

1. L'art. 12 della legge regionale n. 39/83 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 12.

Registro regionale dei direttori tecnici

1. I direttori tecnici di agenzia di viaggio o turismo abilitati all'esercizio della professione sono iscritti, su domanda, al registro regionale dei direttori tecnici, tenuto ed aggiornato presso la giunta regionale.

2. Le istanze previste dal precedente comma nonché dal precedente art. 9 debbamente sottoscritte devono essere inoltrate in carta legale alla giunta regionale Settore turismo e commercio, allegando la documentazione comprovante i sopracitati requisiti richiesti e l'estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato da una autorità giudiziaria od amministrativa competente del Paese di provenienza, di data non antecedente ai tre mesi dalla presentazione dell'istanza stessa.

3. Il registro si articola in due sezioni, una delle quali riservata ai direttori tecnici abilitati, cittadini di Stati non appartenenti alla CEE.

4. Il registro dei direttori tecnici deve indicare per ciascun iscritto:

a) le generalità e l'indirizzo;

b) gli estremi dell'attestato di abilitazione o la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al decreto-legge n. 392/91.

Art. 6.

1. L'art. 20 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 20.

Norma transitoria

1. I direttori tecnici che siano in possesso di un decreto di nomina rilasciato dalla Regione Lombardia, nonché i direttori già riconosciuti idonei ai sensi della legislazione precedente alla legge regionale n. 39/83, devono essere iscritti nel registro regionale previsto dal precedente art. 12, purché ne facciano domanda alla giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le istanze regolarmente sottoscritte devono essere inoltrate in carta legale alla giunta regionale Settore turismo e commercio, allegando la documentazione comprovante i sopracitati requisiti richiesti e l'estratto del casellario giudiziale di data non antecedente ai tre mesi dalla presentazione dell'istanza stessa».

Art. 7.

Volturnazione delle autorizzazioni

1. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo comporta la volturnazione, a favore degli aventi causa dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1983 n. 39, purché tale attività, alla data di presentazione dell'istanza di volturnazione, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione stessa.

2. Il subentrante deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

3. La volturazione delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi non rientra nel computo del contingente delle agenzie autorizzabili a termini dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1983 n. 39.

4. L'accoglimento delle istanze di volturazione delle autorizzazioni inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente legge è in ogni caso subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante che a quella data l'attività di agenzia di viaggio e turismo era legittimamente in essere e non erano in corso nei confronti della relativa autorizzazione, provvedimenti di revoca o di decadenza.

Art. 8.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione (BUR).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 20 agosto 1994

ARRIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 luglio 1994 e vistata dal Commissario del governo con nota dell'11 agosto 1994 prot. n. 21402/1871).

94R0840

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1994, n. 25.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994. Attuazione di interventi programmati in agricoltura - I provvedimento.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1994)

(Omissis).

94R0841

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1994, n. 26.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 in relazione ad interventi concernenti il F.R.I.S.L. 1993/1994 - II provvedimento.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1994)

(Omissis).

94R0842

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1994, n. 27.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e al bilancio pluriennale 1994/1996 - III provvedimento.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1994)

(Omissis).

94R0843

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1994, n. 18.

Ulteriore modifica della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 «Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuative della legge 22 ottobre 1971, n. 865».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 7 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, come già sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 54, è sostituito dal seguente:

«1. È autorizzata la Prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consorziali fra enti locali fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di promozione dello sviluppo industriale e di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e in particolare dell'articolo 36, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 dicembre 1994

GUERRA

94R1070

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 ottobre 1994, n. 0349/Pres.

Regolamento del Fondo istituito ai sensi dell'art. 186 delle legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 23 novembre 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994 n. 5;

Atteso che all'art. 186, commi 4 e 5 è prevista la costituzione di un Fondo regionale regolato dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, al fine della corrispondenza al personale regionale di quanto previsto dagli articoli 142, 143 e 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e dall'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54;

Ritenuto opportuno emanare in proposito disposizioni regolamentari atte a disciplinare più puntualmente il Fondo di cui trattasi;

Sentito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 1° settembre 1994, sulla bozza di regolamento all'uopo predisposta dalla competente Direzione regionale dell'organizzazione e del personale;

In conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 4142 del 15 settembre 1994;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

È approvato il Regolamento del Fondo istituito ai sensi dell'art. 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 ottobre 1994

GUERRA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 5 novembre 1994
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 119

REGOLAMENTO DEL FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 186 DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 5

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 è istituito un Fondo regionale disciplinato dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041:

Art. 2.

Le entrate del Fondo sono costituite da:

1) Somme previste dall'art. 186, comma 5, lettera a), della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.

Dette somme affluiranno al Fondo ad avvenuta approvazione dalle leggi regionali di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1994 al 1999.

2) Contributi a carico dei lavoratori ed a carico dell'Amministrazione regionale calcolati sulla differenza tra l'ammontare degli assegni fissi e continuativi nonché dell'indennità di cui agli articoli 21 e 25 della legge regionale 53/81, corrisposti ai dipendenti e l'ammontare della retribuzione imponibile valutata dall'I.N.P.D.A.P.

I contributi sono calcolati con le stesse aliquote corrisposte all'I.N.P.D.A.P. I contributi saranno versati al Fondo entro il mese successivo a ciascun periodo di paga.

3) Interessi di Tesoreria;

4) Entrate eventuali e varie;

5) Anticipazioni di cassa fino al 10% della consistenza del Fondo al 10 gennaio di ciascuno anno.

Art. 3.

Le uscite del Fondo sono costituite dai rimborsi effettuati all'Amministrazione regionale della quota parte dell'indennità di buonuscita corrisposta al personale cessato dal servizio nonché della quota parte dell'anticipazione dell'indennità di buonuscita corrisposta a domanda al personale in costanza di rapporto di lavoro gravanti sul Fondo.

Art. 4.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la legge 25 novembre 1971, n. 1041 ed il D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689.

GUERRA

94R1069

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1994, n. 3.

Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 straord. del 1° dicembre 1994)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E MODIFICA DEL SISTEMA DI ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI

Art. 1.

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è composto da:

a) 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluoghi di provincia;

b) 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

c) 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

e) 15 membri nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.

2. Il sindaco è compreso nel numero dei componenti il consiglio comunale.

3. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il consiglio è presieduto dal sindaco. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, lo statuto deve prevedere che il consiglio sia presieduto dal presidente eletto dall'assemblea. Nei comuni della provincia di Bolzano, lo statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto dal presidente eletto dall'assemblea.

4. La prima seduta è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del sindaco neo-eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente od impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età.

5. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale territorialmente competente.

6. La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione con riferimento alla data della elezione.

Art. 2.

Giunta comunale

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni fino a 3.000 abitanti, non superiore a sei per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, non superiore a otto per i comuni da 10.001 a 100.000 abitanti e non superiore a dieci per gli altri comuni e per i capoluoghi di provincia.

2. Lo statuto può prevedere la nomina o l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, purché in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed assessore. In tal caso gli assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco.

3. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

4. Nei comuni della provincia di Bolzano, la giunta comunale è eletta dal consiglio comunale su proposta del sindaco e secondo le modalità stabilite nello statuto. Il vicesindaco è scelto dal sindaco fra gli assessori, secondo le disposizioni contenute nello statuto. Nel caso in cui nello statuto sia prevista la nomina di assessori non facenti parte del consiglio, il loro numero non può superare la metà di quello spettante a ciascun gruppo linguistico. Su proposta del sindaco il consiglio comunale può revocare uno o più assessori.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano dove nel consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere al gruppo linguistico maggiore per consistenza escluso quello cui appartiene il sindaco.

6. Nei comuni della provincia di Bolzano, ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta, se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In quest'ultimo caso, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 1 o dallo statuto, il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta scegliendolo tra i consiglieri comunali. Il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato, includendo nel computo il sindaco, avuto riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in seno al consiglio comunale.

7. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di funzioni particolari a singoli consiglieri.

Art. 3.

Sindaco

1. Nei comuni della regione, il sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del comune.

Art. 4.

Cause di non candidatura alla carica di sindaco

1. Per quanto riguarda le cause di non candidatura alla carica di sindaco, si applicano le norme contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 5.

Eleggibilità alla carica di sindaco

1. Nei comuni della provincia di Trento, sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Nei comuni della provincia di Bolzano, sono eleggibili a sindaco i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia medesima ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come da ultimo sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 12, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

3. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco

1. È ineleggibile alla carica di sindaco:

a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'articolo 12;

b) chi essendovi tenuto non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

c) il ministro di un culto;

d) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale o che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesorieri, appaltatori di lavori, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo di fidejussori;

e) chi sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi e chi sia stato condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 7.

Casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore

1. Non possono far parte della stessa giunta comunale i fratelli, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

2. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore colui che riveste la carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società cooperative o di consorzi di cooperative che gestiscono direttamente il servizio di tesoreria o di esattoria per conto del comune.

3. Nei comuni della regione con popolazione superiore a 13.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

4. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. Colui che ha riaperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi non può essere immediatamente rieletto o nominato alla carica medesima. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

Art. 8.

Durata del mandato ed elezione del sindaco

1. Il sindaco resta in carica cinque anni.

2. Si procede alla elezione del sindaco ogni volta che si deve provvedere al rinnovo, per qualsiasi causa, del consiglio comunale.

3. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicesindaco.

4. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

5. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.

Art. 9.

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Art. 10.

Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali

1. I consigli comunali restano in carica cinque anni.

2. I consigli comunali restano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Oltre a quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 9 si procede al rinnovo integrale del consiglio comunale:

a) quando, in seguito ad una modificazione territoriale, si è verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;

b) quando il consiglio comunale ha perduto la metà dei propri componenti e questi non sono stati sostituiti a norma dell'articolo 58;

c) quando la modifica del territorio dà luogo a variazioni nel numero dei consiglieri assegnati al comune.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 3 le elezioni si effettuano entro novanta giorni dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. Alla proroga provvede il Presidente della Giunta regionale sentito il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio.

6. Il sindaco e la giunta restano in carica sino al momento in cui il sindaco nuovo eletto ha prestato giuramento.

Art. 11.

Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale, si applicano le norme contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 12.

Ineleggibilità a consigliere comunale

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:

a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla Corte d'Appello, ai Tribunali, alle Preture ed al Tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonomia sezione per la Provincia di Bolzano nonché i vicepretori onorari, i giudici conciliatori ed i giudici di pace;

c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

d) i funzionari e gli impiegati dello Stato, che hanno compiti di vigilanza sui Comuni nonché quelli delle Province di Trento e Bolzano preposti ad uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;

e) i dipendenti dei rispettivi comuni;

f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unioni di comuni o di istituzioni di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;

g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;

h) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al Servizio sanitario provinciale;

i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale;

l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.

2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 13.

Incompatibilità di cariche

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, le lettere e), f), g) sono sostituite dalle seguenti:

«e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni».

2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di lire 100 milioni.»

3. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 le parole «di altro comune» sono soppresse.

Art. 14.

Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad esso, importano la decadenza dalla carica di cui al comma 1.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.

4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 15.

Turni elettorali

1. Le elezioni del sindaco e dei consiglieri comunali di tutti i comuni della regione si svolgono in una domenica compresa tra il 1º maggio ed il 15 giugno dell'anno di scadenza del mandato.

2. Le elezioni dei consiglieri comunali e del sindaco che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono in una domenica compresa tra il 1º maggio ed il 15 giugno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1º marzo, ovvero in una domenica compresa tra il 1º novembre ed il 15 dicembre, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1º settembre.

3. Il consiglio comunale ed il sindaco rinnovati per cause diverse dalla normale scadenza del mandato, restano in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto per la generalità dei consiglieri comunali della regione. Qualora tale rinnovo avvenga nel corso dell'anno immediatamente precedente quello di svolgimento del turno elettorale generale, il sindaco ed il consiglio comunale restano in carica fino alla scadenza del successivo turno elettorale generale previsto per i comuni della regione.

Art. 16.

Sistema elettorale

1. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione dei consiglieri comunali è effettuata su base proporzionale.

3. Nei comuni della provincia di Bolzano, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione dei consiglieri comunali è effettuata a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. È data facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

4. Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente alla elezione di ogni consigliere e del sindaco. Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

Art. 17.

Formazione delle candidature nei comuni della regione

1. Nei comuni della regione, le dichiarazioni di presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono essere sottoscritte da almeno:

- a) 250 elettori nei comuni con più di 30.000 abitanti;
- b) 120 elettori nei comuni con più di 10.000 abitanti;

c) 80 elettori nei comuni con più di 5.000 abitanti;

d) 50 elettori nei comuni con più di 2.000 abitanti;

e) 35 elettori nei comuni con più di 1.000 abitanti.

Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni della provincia di Bolzano, non è necessaria la sottoscrizione dei presentatori per le candidature alla carica di sindaco, quando le stesse siano presentate insieme alla lista dei candidati per il consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma 1.

3. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

4. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace ed i segretari giudiziari.

5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di sindaco né più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione dei consiglieri comunali.

6. Le sottoscrizioni sono raccolte dopo il deposito presso l'ufficio del segretario comunale competente e dopo l'affissione all'albo pretorio del comune delle liste, delle candidature alla carica di sindaco e del programma amministrativo. All'atto del deposito, ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candidato alla carica di consigliere deve aver accettato la candidatura e deve aver dichiarato, contestualmente all'accettazione, di non essere candidato in altro comune. Il deposito deve avvenire tra il ventesimo ed il quinto giorno antecedente il termine per la presentazione delle liste. L'affissione all'albo deve avvenire dal giorno successivo al deposito sino a quello di presentazione delle liste. In caso di rinuncia alla candidatura da parte di uno o più candidati alla carica di consigliere dopo l'affissione della lista all'albo pretorio del comune, le firme raccolte rimangono valide, purché le rinunce non superino il 25 per cento dei candidati compresi nella lista.

Art. 18.

Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, con la lista dei candidati al consiglio comunale e con il programma amministrativo, deve essere anche presentato, presso l'ufficio del segretario comunale competente, il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco, da affiggere all'albo pretorio.

2. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei componenti del consiglio da eleggere, né inferiore a tre quarti. Qualora il numero dei candidati da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta, esso è arrotondato all'unità superiore.

3. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati.

4. I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente l'indicazione del soprannome o del nome volgare.

5. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 15, comma 1, chi già riveste la carica di sindaco in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

6. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune, né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 15, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

Art. 19.

Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Bolzano

1. Nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, presso l'ufficio del segretario comunale competente, devono essere depositati la lista dei candidati al consiglio comunale, con la specifica indicazione dei candidati che non abbiano accettato la candidatura anche per la carica di sindaco, ed il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio.

2. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati inferiore a tre né superiore al numero dei componenti del consiglio da eleggere, aumentato della metà. Qualora il numero dei consiglieri da eleggere sia dispari, il numero massimo dei candidati è arrotondato all'unità superiore.

3. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti del numero massimo di candidati di cui una lista può essere formata.

4. I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, ed eventualmente del soprannome, del nome volgare o del nome del maso, luogo e data di nascita e gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione.

5. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale di cui all'articolo 15, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

Art. 20.

Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. Con la presentazione della candidatura alla carica di sindaco deve essere depositato anche il programma amministrativo da affiggere anch'esso all'albo pretorio. Nel caso in cui più liste convergano su uno stesso candidato alla carica di sindaco, tali liste devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

2. Nei comuni della provincia di Bolzano, i collegamenti eventualmente effettuati ai sensi e per i fini di cui all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, devono corrispondere a quelli previsti dal comma 1.

3. Ogni lista di candidati per il consiglio comunale deve essere collegata con un candidato alla carica di sindaco.

4. Per i comuni della provincia di Trento, nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei componenti del consiglio da eleggere, né inferiore a tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei consiglieri assegnati.

5. Per i comuni della provincia di Bolzano, nessuna lista può comprendere un numero di candidati inferiore a tre né superiore al numero dei componenti del consiglio da eleggere, aumentato della metà. Qualora il numero dei consiglieri da eleggere sia dispari, il numero massimo dei candidati è arrotondato all'unità superiore. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti del numero massimo di candidati di cui una lista può essere formata.

6. I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare e, nella provincia di Bolzano, con l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione.

7. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 15, comma 1, chi già riveste la carica di sindaco in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

8. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 15, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

Art. 21.

Modalità di presentazione delle candidature

1. Con la candidatura alla carica di sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale, devono essere presentati:

a) tre esemplari del contrassegno a colori, anche figurato, contenuto in un cerchio di cm 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm 2 di diametro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, le candidature alla carica di sindaco devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste ad esse collegate;

b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali; per i comuni della provincia di Bolzano, tale certificato deve inoltre contenere l'attestazione che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali nella provincia medesima;

c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme anche i giudici di pace ed i segretari giudiziari. Qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta alla Autorità diplomatica o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni. Nei comuni della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 1º agosto 1991, n. 253. Inoltre, nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'eventuale espressa rinuncia alla candidatura alla carica di sindaco; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, deve contenere l'indicazione della lista o delle liste collegate. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, ciascun candidato alla carica di sindaco deve indicare quale, tra le liste ad esso collegate, deve essere considerata lista di riferimento ai fini dell'assegnazione dei seggi per il consiglio comunale;

d) copia del programma amministrativo; per la provincia di Bolzano solo nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti;

e) l'indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale nonché di effettuare, per i comuni della provincia di Bolzano, le dichiarazioni di collegamento della lista ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5;

f) nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano con le liste dei candidati devono essere presentate le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di sindaco; le stesse devono essere convergenti con l'analoga dichiarazione rilasciata dal candidato medesimo.

2. Le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 possono essere presentate alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale entro le ore 9 del giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 o dai giudici di pace o dai segretari giudiziari.

4. Le liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentaquattresimo giorno e le ore 12 del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale devono essere presentate da persona munita di delega, rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del Presidente della Giunta provinciale dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime.

5. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimetterli, nel pomeriggio del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

Art. 22.

Commissione o sottocommissione elettorale circondariale - Esame ed ammissione delle candidature

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminandole se non lo sono;

b) ricusa le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi-dei candidati alla carica di consigliere comunale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni o qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall'articolo 21, integrata per i comuni della provincia di Bolzano dal certificato di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico. Ricusa altresì le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale qualora manchi il certificato di iscrizione nelle liste elettorali attestante, inoltre, per i comuni della provincia di Bolzano, che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia medesima;

c) ricusa i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo, che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici, ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in Consiglio provinciale, possano trarre in errore l'elettore; ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la Presidenza della Giunta provinciale o con quelli presentati in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi; in tali casi la commissione o sottocommissione assegna un termine non superiore a ventiquattro ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

d) accetta che le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale siano state presentate da persone munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o gruppo politico che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del Presidente della Giunta provinciale, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;

e) cancella i nomi dei candidati già compresi in liste presentate in precedenza;

f) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

g) riduce al numero massimo consentito le liste formate da rappresentanti di un solo sesso cancellando gli ultimi nomi;

h) ricusa le candidature alla carica di sindaco che non contengono l'indicazione della lista o delle liste collegate oppure l'indicazione delle liste di riferimento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c);

i) ricusa le liste che, non presentando candidature alla carica di sindaco non hanno dichiarato di collegarsi ad altra candidatura ai sensi dell'articolo 20;

l) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere comunale il nominativo del candidato alla carica di sindaco eventualmente compreso nella lista medesima.

2. La ricusazione della candidatura alla carica di sindaco comporta da ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla carica di sindaco, comporta la ricusazione della candidatura medesima.

3. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle che manchino di tale requisito. Per i comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, verifica inoltre che i collegamenti eventualmente effettuati ai sensi e per i fini di cui all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 corrispondano a quelli effettuati ai sensi e per i fini di cui all'articolo 20, comma 1, escludendo quelle che manchino di tale requisito.

4. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

5. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale si riconvoca entro le ore 9 del secondo giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'articolo 21 ed accettare nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite.

6. Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature di ogni singolo comune, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed ai comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio è effettuato fra le liste per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed ai comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio avviene separatamente per le candidature alla carica di sindaco e per le liste dei candidati a consigliere comunale.

7. Alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.

8. L'ordine delle liste dei candidati per il consiglio comunale è stabilito mediante un sorteggio numerico a prescindere dall'ordine delle candidature alla carica di sindaco.

9. Le decisioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale sono definitive e vengono comunicate per conoscenza anche al Commissario del Governo.

Art. 23.

Pubblicazione del manifesto delle candidature

1. Le decisioni di cui all'articolo 22 devono essere immediatamente comunicate all'ufficio elettorale della Regione per la preparazione del manifesto di cui all'articolo 51, comma 1, lettera d).

2. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti, il manifesto deve contenere il contrassegno di lista con a fianco il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di sindaco; a seguire, in senso verticale, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere comunale.

3. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti il manifesto delle candidature alla carica di sindaco deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato nonché i contrassegni delle liste collegate. Il manifesto delle candidature per il consiglio comunale deve contenere i contrassegni di lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato nonché l'indicazione del nominativo del candidato alla carica di sindaco cui ogni lista è collegata. Per i comuni della provincia di Bolzano devono inoltre essere indicati il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione di ciascun candidato ed i collegamenti di lista di cui all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5.

4. Per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 13.000 abitanti il manifesto deve contenere il contrassegno di lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale; a seguire, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla sola carica di consigliere. Devono inoltre essere indicati il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione di ciascun candidato ed i collegamenti di lista di cui all'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5.

5. I manifesti di cui ai commi precedenti sono tempestivamente trasmessi in congruo numero al sindaco che dovrà curarne l'affissione all'albo ed in altri luoghi pubblici non oltre l'ottavo giorno antecedente quello di votazione.

Art. 24.

Stampa delle schede

1. L'ufficio elettorale della Regione provvede alla stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all'articolo 22. La stampa delle schede è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio.

2. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, le schede elettorali riportano a fianco del contrassegno il nominativo del relativo candidato alla carica di sindaco in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale. Le schede avranno le caratteristiche di cui all'allegato A.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, le schede elettorali riportano il nominativo del candidato alla carica di sindaco con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del consiglio comunale e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato B. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale; i contrassegni della lista o delle liste collegate sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

4. Nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, le schede per l'elezione del sindaco riportano lo spazio per l'espressione del voto, secondo le caratteristiche di cui all'allegato C. Le schede per l'elezione del consiglio comunale riportano i contrassegni di lista in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale, e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato C.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, le schede elettorali riportano i nominativi dei candidati alla carica di sindaco con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del consiglio comunale e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato D.

6. Le schede per il secondo turno di votazione sono quelle di cui all'allegato E per i comuni della provincia di Trento ed all'allegato F per i comuni della provincia di Bolzano.

Art. 25.

Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati

1. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata nessuna candidatura alla carica di sindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano, le elezioni non hanno luogo altresì quando il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel comune.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale ne dà immediatamente notizia al Presidente della Giunta regionale al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale.

3. Il Presidente della Giunta regionale dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi a cura del sindaco entro cinque giorni dalla decisione della commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

4. Le elezioni seguiranno entro novanta giorni dalla data del decreto di sospensione, nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 15.

Art. 26.

Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco, segnando con la matita copiativa il relativo contrassegno. Può altresì esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendolo il cognome e se necessario il cognome e il nome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati ed all'occorrenza data e luogo di nascita.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

4. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

5. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 33.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante ad ogni lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della relativa lista.

Art. 27.

Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore ha diritto, con unico voto, di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno di una di tali liste. In alternativa, ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno accanto al nominativo del candidato che intende votare. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome e se necessario il nome e il cognome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, ed all'occorrenza data e luogo di nascita.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

4. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

5. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4 partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

9. I seggi assegnati al consiglio sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti conseguiti nel primo turno elettorale assicurando il 60 per cento dei seggi alla lista o alle liste collegate nell'unico o nel secondo turno con il sindaco eletto, purché tali liste abbiano ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per il consiglio comunale. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 34.

Art. 28.

Comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco

1. Nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco avviene su schede apposite.

2. Ciascun elettore vota per uno dei candidati alla carica di sindaco, scrivendo con la matita copiativa il cognome e, se necessario, il cognome ed il nome nella apposita riga stampata sulla scheda.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti si procede ad un secondo turno elettorale, da svolgersi la seconda domenica successiva a quella del primo, fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra più candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale.

5. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

Art. 29.

Comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano - Modalità per l'espressione del voto per l'elezione del consiglio comunale

1. Nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

2. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista votata.

4. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a quattro.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno il cognome, se necessario il cognome ed il nome, dei candidati prescelti, compresi nella lista votata.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, ed all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

7. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 35.

Art. 30.

Comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica. La scheda riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed, a fianco di ciascun contrassegno, lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco, tracciando con la matita copiativa un segno accanto ad uno dei contrassegni delle liste ad esso collegate. Può altresì esprimere quattro voti di preferenza per candidati alla carica di sindaco votando, scrivendolo nel cognome e, se necessario, il cognome ed il nome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, ed all'occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

4. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 3, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato sindaco più anziano di età.

5. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4 partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L'ulteriore collegamento con un gruppo di liste collegate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 deve essere effettuato nei confronti di tutte le liste facenti parte del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

9. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 36.

Art. 31.

Modalità di svolgimento del secondo turno di votazione

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

2. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

3. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28 e modificato dall'articolo 14 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, ed all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11.

Art. 32.

Comuni a sezione unica - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Nei comuni a sezione unica, il presidente, ultimata le operazioni di scrutinio, procede:

a) nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, immediatamente alla proclamazione a sindaco del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi all'attribuzione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti consiglieri, con le modalità di cui all'articolo 33;

b) nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, immediatamente alla proclamazione a sindaco del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi all'attribuzione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti consiglieri, con le modalità di cui all'articolo 35.

2. Qualora nessun candidato risulti eletto sindaco, il presidente sospende le operazioni e si procede ad un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 26, comma 3, 28, comma 3, e 31.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione il presidente provvede al completamento delle operazioni di cui al comma 1.

4. Concluse le operazioni di scrutinio relative al primo ed al secondo turno di votazione, il presidente provvede alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69, 70 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al comune, alla loro consegna al sindaco del comune o suo delegato, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale avanzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

Art. 33.

Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

d) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

e) assegna alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti i due terzi dei seggi, fra i quali deve essere considerato quello relativo al sindaco, salvo quanto disposto dall'articolo 37. Qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50, si arrotonda all'unità superiore. Il restante terzo dei seggi è attribuito proporzionalmente tra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista, ottenne tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente delle cifre intere e decimali il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

f) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto e detratto dal numero di seggi attribuiti alla lista di maggioranza quello assegnato al candidato proclamato eletto sindaco, i candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera c) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista; il primo seggio spettante ad ogni lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

2. Nel caso in cui i candidati alla carica di sindaco più votati ottengano lo stesso numero di voti validi, si procede ad un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 26, comma 3, e 31. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, che è costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età;

c) procede alla assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, compiendo le operazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 37 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato ai sensi degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

Art. 34.

Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami

presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente fa raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;

d) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

e) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

f) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire, la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha la maggiore cifra elettorale ed, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti;

g) verifica se, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio; qualora non lo abbiano conseguito, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, purché la lista o il gruppo di liste collegate abbia ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per il consiglio comunale. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi della lettera f);

h) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti ad ogni lista;

i) proclama eletti consiglieri comunali, in primo luogo, i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera d) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 27, comma 4, e 31. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha consegnato la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età;

c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti, ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere f), g), h) ed i) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 57 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

Art. 35.

*Comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano -
Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti*

1. Nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio, procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente; per il candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale la cifra individuale, ai fini della proclamazione a consigliere, è quella a lui più favorevole;

d) proclama eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

e) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;

f) effettua l'assegnazione dei seggi per ciascuna lista ed a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

g) attribuisce i seggi non potuti assegnare perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ... fino alla concorrenza dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 ed i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna. Attribuisce a ciascun gruppo di liste collegate ed alle liste non collegate tanti ulteriori seggi quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultano compresi nella graduatoria dei più alti

quozienti. A parità di quozienti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti residui nella prima assegnazione. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

h) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera c) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Nel caso in cui i candidati alla carica di sindaco più votati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 28, comma 3, e 31. Il presidente dell'ufficio centrale sospende la proclamazione degli eletti consiglieri comunali e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di parità di voti tra più candidati è ammesso al ballottaggio il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato appartenente alla lista per l'elezione del consiglio che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;

c) proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale ai sensi della lettera h) del comma 1; al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto nel secondo turno di votazione spetta il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 57 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

Art. 36.

Comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) determina la cifra elettorale di ogni lista che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;

d) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

e) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

f) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

g) attribuisce i seggi non potuti assegnare perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1, 2, 3, ... fino alla concorrenza dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 ed i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale non potrà essere attribuito più di un seggio a ciascuna. Attribuisce a ciascun gruppo di liste collegate ed alle liste non collegate tanti ulteriori seggi quante volte il gruppo di liste o la lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti residui nella prima assegnazione. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

h) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco in conformità a quanto da lui stesso dichiarato all'atto dell'accettazione della candidatura, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera d) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 30, comma 4, e 31. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;

c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1. Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti nel secondo turno di votazione spetta il seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all'atto dell'accettazione della candidatura.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 57 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

Art. 37.

Validità delle elezioni - Quorum dei votanti e quorum dei voti validi

1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco con la collegata lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti sindaco e candidati compresi nella lista, purché il candidato alla carica di sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere compresi nella lista, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco, anche se collegata a più liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

4. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi 1, 2 e 3, l'elezione è nulla; e parimenti nulla l'elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante.

Art. 38.

Protezione di contrassegni tradizionali

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 7, è sostituito dal seguente:

«3. Il contrassegno, anche colorato e riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere presentato in triplice esemplare.»

Art. 39.

Modalità di espressione del voto

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

2. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.

3. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.

4. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.

5. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rilasciati dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della Sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

6. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. I certificati devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

7. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi.

Art. 40.

Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'articolo 39 e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Art. 41.

Validità e nullità delle schede e dei voti

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 51 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 47 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto di lista per più contrassegni;

c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di sindaco.

4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al verbale delle operazioni.

Art. 42.

Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dagli articoli 26, 27, 29 e 30, sono inefficaci.

2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza se espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata o se espressi per il candidato alla carica di sindaco. Nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, sono peraltro efficaci i voti di preferenza espressi per i candidati alla carica di sindaco.

3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia stato designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

Art. 43.

Composizione dell'ufficio elettorale di sezione

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Art. 44.

Albo dei presidenti di seggio

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso l'ufficio elettorale della Regione sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.

2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che:

a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni regionali;

b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado;

c) non appartengono ad una delle categorie indicate nell'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

d) per la provincia di Bolzano, sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

e) per i comuni ladini della provincia di Bolzano, hanno inoltre un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

f) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della Regione i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:

a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;

b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;

c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;

d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni;

e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.

4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della Regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni della provincia di Bolzano, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso degli attestati di cui alla lettera d) ed eventualmente alla lettera e) del comma 2. Per i comuni ladini della provincia di Trento, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera f) del comma 2.

5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione, l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento a cura dell'ufficio elettorale della Regione.

Art. 45.

Nomina dei presidenti di seggio

1. Il Presidente della Corte d'Appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 44 e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

2. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore quello della votazione, tramite i comuni di residenza ai quali è inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

3. In caso di impedimento del presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco od un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

Art. 46.

Nomina degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione

1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori istituito con la legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.

2. Per la nomina degli scrutatori si applicano i termini e le modalità di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.

3. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado.

Art. 47.

Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario di seggio elettorale

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i militari delle forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla polizia di Stato e al corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 48.

Compensi ai componenti gli uffici elettorali

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di lire 215 mila. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente. Ai funzionari pubblici con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

2. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di lire 171 mila.

3. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, rispettivamente di lire 128 mila e di lire 87 mila.

4. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento medesimo, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

5. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono autorizzate all'uso del proprio mezzo, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

6. Ai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, esclusi quelli della sezione unica del comune e quelli della prima sezione del comune con più di venticinque sezioni, è inoltre corrisposto un compenso aggiuntivo pari a lire 80 mila per il presidente e a lire 60 mila per gli scrutatori ed il segretario.

7. Ai componenti dell'ufficio centrale di cui all'articolo 50, oltre al trattamento di missione a norma dei precedenti commi, spetta un compenso giornaliero di lire 80 mila per il presidente e di lire 60 mila per i componenti, compreso il segretario.

8. Se contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale si svolgono altre elezioni o votazioni, il compenso fisso di cui al comma 1 è maggiorato di lire 66 mila e quello di cui al comma 2 è maggiorato di lire 44 mila.

9. I compensi di cui ai precedenti commi costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

10. A decorrere dal mese di marzo del primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure dei compensi di cui ai commi precedenti sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

11. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 49.

Rimborso spese per nomina presidenti di seggio

1. Il comma 2 dell'articolo 31-bis della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 4, è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal mese di marzo del primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la quota forfettaria di cui al comma 1 è rideterminata annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate per eccesso alle mille lire.»

Art. 50.

Costituzione dell'ufficio centrale

1. Nei comuni aventi fino a venticinque sezioni l'ufficio elettorale della prima sezione del comune costituisce l'ufficio centrale.

2. Negli altri comuni l'ufficio centrale è presieduto dal Presidente del Tribunale o da altro magistrato delegato dal Presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal Presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

3. Il Presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 51.

Locali e materiale per l'ufficio elettorale

1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

a) il plico sigillato contenente il bollo di sezione;

b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;

c) un estratto delle liste di cui alla lettera b), da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;

d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

e) i verbali di nomina degli scrutatori;

f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al comune entro le ore 16 del sabato precedente la votazione;

g) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute. Il pacco potrà essere aperto solo dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 6 del giorno di votazione;

h) i verbali, delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e le tabelle di scrutinio;

i) le urne occorrenti per la votazione;

l) sei matite copiative per l'espressione del voto;

m) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;

n) una copia del testo di legge e una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;

o) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Le schede sono fornite a cura dell'ufficio elettorale della Regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti negli allegati A, B, C, D, E ed F. Le schede, di tipo unico e di identico colore, sono stampate in lingua italiana ed in lingua italiana e ladina per i comuni della provincia di Trento; in lingua italiana e tedesca ed in lingua italiana, tedesca e ladina per i comuni della provincia di Bolzano. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali di sezione in plico sigillato già piegate.

3. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per la provincia, sono quelli in uso per le elezioni del Consiglio regionale e sono forniti a cura della Regione. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui. Nei comuni delle località ladine della provincia di Bolzano e nei comuni ladini della provincia di Trento i bolli di sezione devono essere trilingui, rispettivamente bilingui.

Art. 52.

Ufficio elettorale - Operazioni preliminari

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di elezione del sindaco su scheda distinta da quella del consiglio comunale, le urne contenenti le schede votate per l'elezione del sindaco sono distinte da quelle contenenti le schede votate per l'elezione del consiglio comunale.»

Art. 53.

Spgoglio delle schede

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, è aggiunto il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano le operazioni iniziano con lo spoglio delle schede relative all'elezione del sindaco.»

Art. 54.

Verbale dell'ufficio centrale

1. Nell'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dall'articolo 49 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28 dall'articolo 13 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15 e dall'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, le intestazioni dei numeri 1) e 3) e tutto il numero 2) sono soppressi.

2. Nel suddetto articolo 71, le lettere «m, n, o, p» diventano le lettere «h, i, l, m».

3. Nel sopraindicato articolo 71 dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:

«m-bis) l'indicazione del candidato eletto sindaco;

m-ter) l'indicazione, per ciascuna lista, dei candidati eletti consiglieri comunali.»

Art. 55.

Propaganda elettorale

1. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della predetta legge, integrate dalle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.

Art. 56.

Annullamento elezioni - Nomina commissario e rinnovo elezioni

1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento della elezione del sindaco e/o del consiglio comunale, la Giunta provinciale provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il sindaco e/o il consiglio comunale non siano riconfermati con decisione del Consiglio di Stato, oppure sino a quando il sindaco e il consiglio comunale non vengano rinnovati con altra elezione.

2. Le elezioni saranno rinnovate entro novanta giorni dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere l'elezione con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono svolgersi per mancanza di candidature oppure perché si è verificata l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 25 oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'articolo 37.

Art. 57.

Convalida degli eletti

1. Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco esaminando le condizioni degli eletti a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7. La convalida del sindaco deve aver luogo prima della convalida dei consiglieri comunali. La convalida degli eletti alla carica di consigliere è effettuata dal consiglio comunale esaminando le condizioni degli eletti a norma degli articoli 11 e 12 della presente legge nonché degli articoli 17 e 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e dell'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11.

2. Nel caso in cui l'ineleggibilità del sindaco sia dichiarata con deliberazione esecutiva del consiglio comunale, oppure sia pronunciata con decisione del Consiglio di Stato si procede a nuova elezione entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte la deliberazione o la decisione. Nell'intervallo di tempo tra la decisione di ineleggibilità e l'insediamento del nuovo eletto, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario.

3. Qualora i consigli comunali non si pronuncino nelle prime sedute, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale.

Art. 58.

Vacanza del seggio - Surrogazione - Sospensione dalla carica

1. Il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 59.

Anagrafe degli amministratori comunali

1. La scheda anagrafica del consigliere comunale, riprodotta nel modello E) allegato all'articolo 34 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, è sostituita dalla scheda riprodotta nell'allegato G.

TITOLO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

4 GENNAIO 1993, N. 1

Art. 60.

Consiglio comunale

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

3-ter. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.»

2. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, dopo le parole «Il sindaco» sono aggiunte le parole «, quando non è previsto il presidente del consiglio».

Art. 61.

Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, entro i limiti fissati dall'articolo 2.

Art. 62.

Mozione di sfiducia - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. L'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dai seguenti:

«Art. 11.

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento ed almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Art. 11-bis

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.»

Art. 63.

Attribuzioni del consiglio comunale

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del sindaco neo-eletto.»

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente:

«2-bis. Nei comuni della provincia di Trento, in luogo di quanto disposto dalla lettera n) del comma 2, il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.»

Art. 64.

Attribuzioni del sindaco

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dai seguenti:

«1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del rispettivo consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

1-bis. Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale, quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.

1-ter. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.»

2. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 le parole: «Qualora il consiglio non deliberi» sono sostituite dalle parole: «Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora il consiglio non deliberi».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, la Giunta provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 58. Il sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 22, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.»

Art. 65.

Consigli circoscrizionali

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione, che è disciplinato con regolamento.»

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento conseguenti a quanto disposto dal comma 3, si applicano le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio comunale. La Giunta regionale adotta con regolamento la necessaria disciplina integrativa.»

Art. 66.

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole «20 novembre» sono sostituite dalle parole «30 novembre».

2. Il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dai seguenti:

«8. Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, approvano i modelli di bilancio di previsione e di conto consuntivo.

8-bis. L'obbligo di predisporre il bilancio pluriennale di cui al comma 2 è previsto per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.»

Art. 67.

Presentazione del bilancio di previsione e gestione provvisoria

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il progetto di bilancio di previsione deve essere presentato dalla giunta comunale al consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno.»

Art. 68.

Revisori dei conti

1. Nel comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 la cifra «3.000» è sostituita dalla cifra «5.000».

Art. 69.

Revisore dei conti dei consorzi e unione di comuni

1. L'articolo 36 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 36.

Revisore dei conti dei consorzi e unione di comuni

1. L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano, per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti, le disposizioni dell'articolo 35, avuto riferimento, per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile, alle disposizioni contenute nello statuto.»

Art. 70.

Consorzi

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è inserito il seguente:

«4-bis. Nei consorzi costituiti dai comuni della provincia di Bolzano, ai sensi del comma 1, fermo restando il principio della responsabilità pari alla quota di partecipazione, gli statuti prevedono una diversa e più ampia composizione dell'assemblea consorziale al fine di garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nell'assemblea medesima, fatta salva l'accessibilità al gruppo linguistico ladino.»

Art. 71.

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 45-bis

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Lo statuto può prevedere la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori di aziende speciali, di istituzioni dipendenti e di consorzi, eletti dai consigli comunali, sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri in carica nei comuni della provincia di Bolzano, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, secondo le modalità fissate dallo statuto.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contemporanea elezione dei nuovi rappresentanti.»

Art. 72.

Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole «che comportino nuovi oneri finanziari per l'amministrazione» sono abrogate.

2. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole «un quarto dei consiglieri» sono sostituite dalle parole «un terzo dei consiglieri nei comuni della provincia di Trento ed un quarto dei consiglieri nei comuni della provincia di Bolzano».

3. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole «un quarto dei consiglieri» sono sostituite dalle parole «un terzo dei consiglieri nei comuni della provincia di Trento ed un quarto dei consiglieri nei comuni della provincia di Bolzano».

Art. 73.

Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti

1. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sono soppressate le parole «e dell'eccesso di potere».

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sono aggiunte le seguenti parole: «le deliberazioni decadono qualora il comune non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta di elementi integrativi di giudizio.»

Art. 74.

Tipologia dei provvedimenti di controllo

1. Dopo l'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis

Tipologia dei provvedimenti di controllo

1. I provvedimenti che la Giunta provinciale adotta nell'esercizio delle funzioni di controllo preventivo di legittimità sono:

- a) l'annullamento per vizi di legittimità, contenente l'indicazione delle norme violate;
- b) la richiesta di modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo;
- c) la declaratoria di decadenza dell'atto;
- d) la dichiarazione di non ricevibilità o di non ammissibilità di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 51;
- e) la dichiarazione, prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, di non aver riscontrato vizi di legittimità.

2. Ogni provvedimento di controllo, ad eccezione di quelli di cui alla lettera e) del comma 1, deve essere motivato, anche con riguardo alle richieste di controllo previste dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 51.

3. Non possono essere adottati provvedimenti di controllo condizionati o modificativi o interpretativi dell'atto soggetto a controllo».

Art. 75.

Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni

1. Dopo l'articolo 54 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis

Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni

1. Ai consorzi ed alle unioni di comuni si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni».

Art. 76.

Scioglimenti e sospensione del consiglio comunale

1. Il punto 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è sostituito dai seguenti:

«1) dimissioni del sindaco o approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 11;

1-bis) mancata elezione della giunta entro quaranta giorni dalla proclamazione degli eletti o mancata elezione della giunta dimissionaria entro quaranta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni per i soli comuni della provincia di Bolzano».

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77.

Elezioni degli organi delle amministrazioni comunali - Prima applicazione

1. Indipendentemente dalla data del loro insediamento, le elezioni di tutti i consigli comunali e la prima elezione diretta del sindaco hanno luogo in una domenica compresa tra il 1º maggio ed il 15 giugno 1995.

2. Le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono rette dal commissario straordinario, hanno luogo nel periodo di cui al comma 1, anche nel caso in cui il decreto di indizione dei comizi elettorali sia già stato emanato.

Art. 78.

Proroghe di termini

1. In attesa della definizione di nuove norme in materia di contabilità dei comuni, i termini per la presentazione ed approvazione dei bilanci di previsione di cui agli articoli 31 e 32 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono prorogati di novanta giorni.

Art. 79.

Oneri finanziari della Regione

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Art. 80.

Applicazione della contabilità economica ai comuni

1. L'applicazione della contabilità economica ai bilanci dei comuni, prevista dall'articolo 31 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, avviene in forma graduale e progressiva a partire dal 1º gennaio 1996, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 8 del succitato articolo 31 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 81.

Adeguamento degli statuti comunali

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di effetto.

2. In caso di mancato adeguamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

Art. 82.

Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili ed in particolare: gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 51, 52, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83 e 87 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni; l'articolo 28 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28 e successive modificazioni; l'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 12 e successive modificazioni; l'articolo 42 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni e l'articolo 20-ter, introdotto dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11.

2. Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono abrogati.

3. L'articolo 48, comma 4, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 non deroga al disposto dell'articolo 62, comma 3, ultima proposizione della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

Art. 83.

Testo unico

1. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nei Titoli I e III della presente legge con le norme contenute nel testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 3/L e con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 dicembre 1988, n. 45/L e nella legge regionale 26 febbraio 1990, n. 4.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nei Titoli II e III della presente legge con le norme contenute nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 ottobre 1993, n. 19/L.

Art. 84.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Visto: il Commissario del Governo per la provincia di Trento

Il Presidente della giunta regionale

(Omissis).

94R1073

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 357.000	- annuale	L. 85.000
- semestrale	L. 195.500	- semestrale	L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 65.500	- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 46.000	- semestrale	L. 108.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 200.000	- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 108.000	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento delle Gazzette Ufficiali, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiunti, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082169



* 4 1 1 1 3 0 0 8 0 9 5 *

L. 2.600